

Barbara Rizzato
dottore commercialista
revisore contabile

collabora dott.
Massimo Dainese
consulente aziendale

Spett.le
Ordine degli Psicologi
del Veneto
Via Daniele Manin, 4
30174 Mestre (VE)

Alla c.a. del Vicepresidente
Dott.ssa Carmen Muraro

Padova, li 18 febbraio 2011

Oggetto: compensi per psicologia giuridica

Gentile dottoressa,

con la presente faccio seguito ai colloqui intercorsi con riferimento all'oggetto, all'uopo fornendo alcune indicazioni operative che possano essere di ausilio agli iscritti che lavorano nell'ambito della psicologia giuridica, al fine della corretta determinazione dei loro compensi professionali, che deve tenere conto sia delle indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale, sia del combinato disposto del DPR 115 del 30.05.2002 intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" e del DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.05.2002 che è andato ad adeguare i compensi di cui alla legge 319/1980 e al DPR 820/1983.

Attività di consulenza tecnica d'ufficio e attività peritale

in base ai sopra citati decreti, agli ausiliari del magistrato spettano:

- 1) l'onorario (che può essere fisso, variabile e a vacanza)
- 2) l'indennità di viaggio e soggiorno
- 3) le spese di viaggio e alloggio
- 4) il rimborso delle spese sostenute per l'incarico

in particolare:

- 1) nei casi in cui non è possibile determinare l'onorario a percentuale, lo stesso va determinato a vacanza, in base al tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.

E8 180211BR.doc

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di 14,68€ e per ciascuna delle vacanze successive è di 8,15€. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto, è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico conferito (ex art. 4 legge 319/80 così come aggiornato dal DM 30.05.2002).

Gli onorari così determinati sono da ritenersi comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente il quesito.

2) L'indennità giornaliera di viaggio e soggiorno è fissata in 24,12€ (ex art. 1 legge 417/78 punto 2, così come previsto dall'art. 55 del DPR 115/2002).

3) Le spese di viaggio sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (queste ultime sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dal magistrato). La liquidazione delle spese così determinate avviene anche in mancanza della relativa documentazione. In aggiunta alle spese di viaggio è dovuta un'indennità supplementare (ex art. 14 legge 836/78) pari al 10% della tariffa del titolo di viaggio o del 5% se il viaggio è compiuto e autorizzato in aereo. Le spese di viaggio sostenute con mezzo proprio (autovettura), sono rimborsate solo se espressamente autorizzate dal giudice.

Le spese di vitto e alloggio sono rimborsabili solo se documentate mediante fattura o ricevuta fiscale. Le stesse sono soggette alle seguenti limitazioni: prezzo di una camera singola in alberghi a quattro stelle per le spese di alloggio; fino all'importo massimo di 61,10€ per due pasti giornalieri (ridotti a 30,55€ per un solo pasto) per le spese di vitto.

In caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, l'indennità di viaggio e soggiorno è ridotta come segue: a) di 1/3 se sono rimborsate le sole spese di alloggio; b) di 1/2 se sono rimborsate le sole spese di vitto; c) di 2/3 se sono rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio.

4) Il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico avviene solo previa presentazione di una nota specifica delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione comprovante la spesa. Al magistrato è data facoltà di escludere il rimborso delle spese ritenute non necessarie.

Se l'ausiliario del giudice è stato autorizzato ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto al quesito posto, le relative spese sono determinate sulla base delle tabelle di cui all'art. 50 DM 30.05.2002. E' anche possibile che il magistrato autorizzi tali prestazioni strumentali conferendo incarichi autonomi rispetto a quello conferito al CTU.

La liquidazione delle spettanze dell'ausiliario è fatta con decreto motivato del giudice che lo ha nominato ed è notificato all'ausiliario stesso e alle parti dal

cancelliere. Il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti delle parti a carico delle quali è posto il pagamento.

Attività di consulenza tecnica di parte

Il consulente tecnico di parte è l'espressione di un rapporto libero e fiduciario con la parte stessa.

Ne deriva che i compensi e le spese spettanti al CTP sono regolate dalla libera contrattazione tra le parti e tutt'al più dalla tariffa professionale per le prestazioni di psicologia clinica e di diagnosi psicologica.

Aspetti fiscali

Le prestazioni rese in qualità di consulente tecnico e/o di parte sono soggette ad IVA 20% (salvo l'adesione al regime agevolato dei contribuenti minimi che esclude a priori dall'applicazione dell'IVA).

Le medesime prestazioni sono poi soggette a contributo integrativo 2% e a ritenuta d'acconto nel caso in cui chi paga la prestazione sia un sostituto d'imposta.

Va infine precisato che anche le indennità e i rimborsi forfettari (diversi da quelli documentati in nome e per conto del cliente) sono considerati fiscalmente alla stregua di compensi e seguono pertanto le medesime regole impositive ai fini IVA e ai fini imposte dirette, saranno pertanto anch'essi soggetti ad IVA 20%, cp 2% e ritenuta d'acconto. I soli rimborsi fiscalmente neutri e pertanto non assoggettabili ad IVA, cp e ritenuta sono quelli anticipati in nome e per conto, la cui documentazione va allegata in originale alla parcella.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, saluto cordialmente.

- Barbara Rizzato -